



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999 n. 266";
- VISTO** il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;
- VISTO** il decreto 22 gennaio 2002 recante "Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";
- VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "nuovo codice della strada";
- VISTI** viste le previsioni dell'art. 13 co. 4 l.24.11.81 n. 689, gli artt. 1-2 D.M. 19.12.1997 e l'art. 30 della legge n. 394 del 6.2.92, sostituito dall'art. 4 co. 2 l.8.7.03, n. 172, l. 28 gennaio 1994, n. 84, relativi alle contravvenzioni alle prescrizioni delle leggi marittime;
- CONSIDERATO** che occorre organizzare e disciplinare in maniera omogenea e organica il servizio di polizia stradale svolto dal Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantirne l'efficienza e di armonizzarlo con gli altri compiti istituzionali del Corpo; che parimenti occorre disciplinare gli aspetti organizzativi e formativi delle attività connesse all'accertamento delle contravvenzioni in materia di navigazione;
- RITENUTA** la necessità di stabile monitoraggio del servizio, al fine di apportarvi gli eventuali correttivi dettati dalle istituende prassi e dai concreti sviluppi dello stesso e quella, connessa, di realizzare un regime intermedio, volto a garantire la verifica dell'impatto delle presenti previsioni, anche con riferimento alle esigenze logistiche e di personale;
- EVIDENZIATO** quanto all'esigenza di destinazione dei proventi dell'attività anche a finalità concernenti la polizia penitenziaria, che a ciò deve provvedersi separatamente, compulsando l'Ufficio Legislativo di questo Ministero
- SENTITE** le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale;



Ministero della Giustizia

DISPONE

Articolo 1

Ambiti e modalità di espletamento dei servizi di polizia stradale

I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, attribuiti agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria in relazione ai compiti d'istituto, sono esercitati in aggiunta a questi ultimi, in quanto connessi al rispettivo concorrente espletamento, con modalità coerenti con le esigenze di continuità e cautela relative ai suddetti compiti.

Articolo 2

Organizzazione dei servizi

L'organizzazione logistica ed amministrativa dei servizi è istituita presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, ed è funzionale alle seguenti attività:

- a) tenuta della modulistica per l'elevazione delle contravvenzioni, in conformità al modello allegato; cura della corretta compilazione della stessa, anche attraverso il motivato riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1;**
- b) tenuta di appositi registri di carico e scarico, conformi ai modelli allegati al presente provvedimento;**
- c) gestione del foglio di servizio, anche con modalità informatiche, per la rilevazione delle persone, dei veicoli e dei natanti sottoposti a controllo e delle eventuali infrazioni rilevate, in conformità al modello allegato;**
- d) deposito delle somme riscosse nella cassa dell'istituto per essere poi riversate all'Erario secondo le disposizioni del codice della strada;**
- e) gestione degli adempimenti conseguenti alla violazione rilevata, fra cui la notifica del verbale che sia mancata nell'immediatezza;**
- f) aggiornamento, mediante collegamento informatico con la banca dati del Ministero dei Trasporti-Dipartimento dei Trasporti Terrestri, della situazione dei punti patente a seguito della sottrazione conseguente all'infrazione accertata;**
- g) utilizzo dell'apposito portale internet della Soc. Poste Italiane s.p.a., per l'inserimento dei dati relativi ai verbali redatti.**

Articolo 3

Organizzazione presso i Provveditorati regionali

Ad ogni Provveditorato – Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni - sono attribuite, in aggiunta ai prioritari compiti d'istituto, le funzioni di coordinamento delle attività di polizia stradale con il compito di:



Ministero della Giustizia

- a) assicurare l'osservanza delle presenti disposizioni, anche attraverso l'emanazione di indicazioni di dettaglio;
- b) gestire la modulistica, assicurata dal Dipartimento, nonché la distribuzione della stessa presso gli uffici territoriali;
- c) provvedere alla gestione dei ricorsi presentati dai contravventori, alla predisposizione delle controdeduzioni dell'amministrazione ed alla eventuale rappresentanza in giudizio, anche attraverso delega, disposta dal Provveditore, ai Referenti regionali del Contenzioso;
- d) promuovere, in caso di mancato pagamento della sanzione, la procedura di esecuzione forzata, con la formazione del ruolo da trasmettere all'intendenza di finanza ai sensi dell'articolo 206 C.d.S.
- e) relazionare trimestralmente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anche con riferimento alle indicazioni di dettaglio eventualmente emanate;

Articolo 4 Organizzazione centrale

Presso l'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni della Direzione Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione centrale (medio tempore: Ufficio del Coordinamento delle Traduzioni e dei piantonamenti, Ufficio del Capo Dipartimento) è costituita un'apposita unità per la gestione centrale delle attività connesse ai servizi di polizia stradale ed alla violazione delle prescrizioni delle leggi marittime, che curerà il monitoraggio delle attività ed i seguenti ulteriori adempimenti:

- a) instaurazione e gestione dei rapporti con ente che risulti idoneo, all'esito di adeguata selezione, allo svolgimento delle attività attualmente svolte dalla Soc. Poste Italiane s.p.a., per il Ministero dell'Interno-Dipartimento della P.S., ai fini dell'attuazione degli adempimenti concernenti la notifica dei verbali e la riscossione delle somme dovute a titolo di oblazione;
- b) apertura di conto corrente postale ove far affluire i proventi contravvenzionali, da versare all'erario ;
- c) consulenza legale e tecnica in tema di organizzazione, gestione del servizio e del contenzioso a favore delle strutture territoriali e regionali, allo scopo richiedendo l'opportuna collaborazione dell'Ufficio del Contenzioso istituito presso questo Dipartimento;
- d) eventuale collaborazione informativa con la Direzione Centrale per gli studi sul traffico.
- e) rilevamento dei bisogni formativi e di aggiornamento da inserire nel piano annuale e triennale della formazione;.

La Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, provvede alle attività di supporto al servizio.

L'ufficio del Capo del Dipartimento – Ufficio per la gestione dei sistemi informativi- assicura l'operatività della gestione informatica delle pratiche, con inserimento dei dati a cura dell'ufficio cui appartiene l'organo accertatore e successivi aggiornamenti, assicurando la puntuale informazione statistica al Capo del Dipartimento circa l'andamento del servizio; curerà infine l'attuazione o la predisposizione degli



Ministero della Giustizia

adempimenti, tecnici ed amministrativi, funzionali all'accesso telematico agli archivi informatici nazionali, in uso alle altre forze di polizia, funzionali agli accertamenti riguardanti le persone e gli autoveicoli sottoposti a controlli di polizia stradale.

Articolo 5 Formazione

La Direzione generale del personale e della formazione organizza appositi corsi di formazione ed aggiornamento per le funzioni di polizia stradale e per il rilievo delle violazioni previste dalle leggi marittime, riservati al personale in servizio presso gli uffici indicati dall'art. 2, anche attraverso lo schema della formazione dei formatori, l'utilizzazione di moduli formativi a distanza. L'aggiornamento del personale del servizio navale del corpo di polizia penitenziaria, addetto ad equipaggi delle unità navali, potrà avvalersi della convenzione stipulata in data 11 aprile 2006, reg. Corte dei Conti 26 luglio 2006, n. 271, fra il Ministero dell'Economia e Finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, ed il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero di altre eventuali convenzioni in futuro sottoscritte".

L'attività di formazione curerà che, nell'ambito della generale previsione di cui all'art. 12 l. 30.4.92 n. 285, i servizi di polizia stradale siano orientati e specificamente qualificati con riferimento alle seguenti attività:

- a) sicurezza o riservatezza delle strutture centrali e periferiche di pertinenza o in uso all'amministrazione penitenziaria ovvero in tutto o in parte affidate alla stessa in custodia o vigilanza;
- b) garanzia delle condizioni di agevole accesso ed allontanamento riferite alle strutture in argomento ed agli immobili raggiunti dalla polizia penitenziaria per l'esercizio dei compiti d'istituto;
- c) sicurezza o continuità della circolazione nelle aree pertinenti alle strutture di cui al capo a);
- d) sicurezza, efficienza o continuità dei servizi di traduzione, scorta, piantonamento, comunque affidati alla polizia penitenziaria;
- e) attività di polizia giudiziaria;
- f) attività di ordine, sicurezza e soccorso pubblico, ai sensi dell'art. 16 l. n.121 del 1981;
- g) attività di polizia stradale svolta su richiesta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 co.3 c.d.s.

La formazione concernente le modalità operative del servizio si estenderà ai presupposti ed alle modalità di espletamento dei rilievi alcoolemici e psicotropici di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. nonché all'effettuazione dei rilievi tecnici, di cui all'art. 11 c.d.s., chiarendone le esigenze che, anche alternativamente, le rendano coerenti con i compiti d'istituto (urgenza, sicurezza, attività di polizia giudiziaria, collaborazione interforze).

Articolo 6

Accertamento delle violazioni in materia di navigazione



Ministero della Giustizia

Lo svolgimento e l'organizzazione, presso le Basi navali dell'Amministrazione penitenziaria nonché presso i Provveditorati interessati e questo Dipartimento, delle funzioni connesse all'accertamento di violazioni in materia di navigazione, con particolare riguardo all'inosservanza di provvedimenti dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo (art. 1174 co. 2 R.D. n. 327/1947, Codice della navigazione) sono regolati, in quanto compatibili, dalle previsioni del presente provvedimento e dalle successive disposizioni integrative, di cui agli artt. 3 lett. a) e 7 co. 3.

Articolo 7

Ferma restando l'immediata vincolatività delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 5, gli artt. 2, 3 e 4 entreranno in vigore in data 15. 6. 2008.

Tale disposizione si applica anche all'art. 6, nei limiti di operatività del rinvio a detti articoli.

Sulla scorta della prima sperimentazione sul territorio e delle indicazioni provenienti dai Provveditorati, potranno emanarsi disposizioni integrative, funzionali anche all'eventuale miglioramento dei servizi ovvero a garanzia della rispettiva compatibilità con l'espletamento dei compiti d'istituto della Polizia Penitenziaria.

Roma,

Il Capo Dipartimento



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Al sig. Capo Dipartimento

E, p.c., all'Ufficio Relazioni sindacali
(c.a. dr.ssa Pierina Conte).

Oggetto: Consultazioni sindacali relative alla bozza di P.C.D. disciplinante i servizi della Polizia stradale.

Le ulteriori osservazioni trasmesse dalle associazioni sindacali, in ordine al testo di cui all'oggetto, rielaborato dopo l'incontro sul quale si è già avuta occasione di riferire, inducono a ritornare sul tema, ricapitolando anche il pregresso, per ragioni di completezza.

Come già riferito, la consultazione con i sindacati relativa alla bozza di P.C.D. in esame, nell'incontro in data 11.10.07, ha visto le associazioni sindacali avanzare, con ampia maggioranza, le seguenti richieste.

- 1) Eliminazione delle direttive di orientamento degli ambiti delle attività, di cui all'art. 1, in quanto foriere di possibili difficoltà nella difesa della legittimità dei provvedimenti assunti dalla Polizia Penitenziaria nell'esercizio dell'attività.
- 2) Attribuzione delle competenze di gestione, in sede centrale e periferica, non all'Ufficio Contenzioso ma ai Nuclei traduzioni e piantonamenti.
- 3) Eliminazione dell'espressa previsione della facoltà di archiviazione preventiva delle contravvenzioni, ritenuta espressione di eccessiva sfiducia nei confronti del personale.

Successivamente alla riunione, si predispose una nuova bozza di P.C.D. con la quale sono state sostanzialmente accolte tutte le richieste.

Quanto al primo punto, va rammentato che, in sede di preparazione della bozza di P.C.D., non era mancata la consapevolezza che la determinazione dei casi nei quali potesse ravvisarsi relazione fra l'attività di polizia stradale ed i compiti istituzionali del Corpo potesse dar luogo a distinguo interpretativi, volti a tacciare di presunta illegittimità le attività fuoriuscenti dagli ambiti precisamente individuati.



Ministero della Giustizia

Proprio per questo si era chiaramente precisato che l'elencazione dei campi d'azione in argomento costituisse una mera indicazione di priorità, come tale non assorbente tutti i presupposti operativi dell'attività di polizia stradale, che pure è comunque necessario limitare, in ossequio al dettato normativo che, diversamente da quanto accade per Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, prevede che l'attività sia svolta in relazione ai compiti d'ufficio; circostanza che va ribadita anche per evitare che un'attività meramente sussidiaria della Polizia Penitenziaria possa assurgere a dimensioni rilevanti ed anomale, incompatibili con la previsione normativa.

Alla luce di quanto osservato dalle associazioni sindacali è apparso tuttavia opportuno, pur confermando le priorità già enucleate, evidenziare ulteriormente il carattere non rigidamente vincolante delle stesse; il che è stato realizzato, trasformando la direttiva gestionale di cui all'originaria versione dell'art. 1, in mera direttrice della formazione del personale nel settore, travasata nella nuova versione dell'art.6, che è stata quindi approntata.

Quanto agli altri punti, si è ritenuto che l'escludere l'espressa previsione della facoltà di archiviazione, prima dell'instaurazione del contenzioso, non impedisca che la stessa possa essere esercitata (ovviamente prima del ricorso al giudice di pace) in quanto in re ipsa, con riferimento ai principi generali del diritto amministrativo

(legalità, imparzialità ed autotutela) né osti, qualora la concreta esperienza evidenzi un anomalo ampliamento dell'attività di polizia stradale, a che una successiva circolare possa invitare gli uffici competenti a farne uso, indicandone i presupposti normativi e fattuali.

Infine, l'attribuzione delle competenze in merito all'organizzazione del servizio ai Nuclei traduzioni e piantonamento è parsa in linea con le occasioni operative fruibili dagli stessi, oltre che propiziata, con riferimento ai compiti di gestione in questa sede, dalle carenze di personale rappresentate dall'Ufficio Contenzioso, originariamente officiato delle competenze centrali.

Come già anticipato, a seguito del deposito della nuova bozza di P.C.D. sono pervenute nuove osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali, che hanno espresso le esigenze, che si riportano di seguito, congiuntamente alla soluzione che potrebbe assumersi.

a) Necessità di partecipazione della polizia penitenziaria, al pari di altri Corpi di Polizia, alla indiretta fruizione- in sede assistenziale e previdenziale - dei proventi delle contravvenzioni stradali.

L'osservazione è rilevante, avendo peraltro la S.V. già ritenuto sussistente l'esigenza, come già illustrata nella relazione di accompagnamento. Si è pertanto proceduto alla predisposizione di bozza di proposta normativa all'Ufficio legislativo di questo Ministero, relativa alla modifica degli art. 208 cds e 393 del rispettivo regolamento, in allegato.

Ministero della Giustizia

b) Esigenza di rivisitazione delle dotazioni organiche del personale e logistiche.

Premesso che trattasi di esigenza da restringersi negli ambiti di un'attività che deve restare sussidiaria, la stessa trova già riconoscimento nella previsione di una fase sperimentale, da monitorare ai sensi dell'art. 6 della bozza di P.C.D.; può tuttavia trovare ulteriore sottolineatura tramite riferimento nel preambolo dell'atto, che è stato conseguentemente modificato.

Nel contempo è apparso necessario prevedere, all'art. 7, che con successivo provvedimento integrativo potranno, alla luce della concreta esperienza, emanarsi sia misure funzionali a migliorarlo, sia misure atte a renderlo compatibile con il corretto espletamento degli altri compiti d'istituto.

c) Opportunità di attribuire, alle unità operanti, l'accesso telematico alle banche dati, al fine di acquisire, in sede di controlli stradali, i dati concernenti il conducente e l'autoveicolo;

anche tale riferimento può trovare ingresso (cfr. art. 4, come integrato con riguardo alle competenze dell'Ufficio per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato).

d) Necessità di allegare alla bozza di P.C.D. la modulistica di riferimento; richiesta accolta tramite l'allegazione dei modelli di cui all'art. 2, lett. a, b e c.

e) Necessità di operare riferimento, nell'art. 1, anche all'art. 11 c.d.s (riferimento generale ai servizi di polizia stradale) oltre che all'art. 12 co. 1 lett. F bis, attributivo delle competenze alla polizia penitenziaria;

richiesta accolta con la conseguente integrazione.

f) Necessità di prevedere espressamente la facoltà per la polizia penitenziaria di espletare attività di controllo tramite test antidroga ed alcoolemici nei confronti degli automobilisti.

In proposito va evidenziato che trattasi di previsione già contenuta negli artt. 186 e 187 del c.d.s., che attribuiscono infatti la facoltà di procedere al controllo del tasso alcoolemico e dell'eventuale sottoposizione ad effetto di sostanze stupefacenti degli automobilisti, a tutti gli organi ed agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, co. 1 e 2 del c.d.s., e quindi anche alla Polizia penitenziaria; il richiamo appare comunque utile, a fini formativi, ed è stato pertanto accolto tramite integrazione dell'art. 5, con la precisazione dei presupposti che, in sede di formazione, vanno valorizzati in relazione ad adempimenti non peculiari della Polizia Penitenziaria.

g) necessità di prevedere che i servizi di polizia stradale possano esercitarsi durante l'espletamento dei compiti d'istituto.

Nulla osta all'inserimento della precisazione, dal momento che essa non consente, di per sé, di ritenere che la concomitanza delle attività equivalga ipso facto alla "relazione" con i compiti d'istituto, richiesta dalla norma.

Si è pertanto provveduto a rettificare l'art. 1 nel senso che dove leggevasi "I servizi di polizia stradale..... attribuiti.... in relazione ai compiti d'istituto, sono esercitati in



Ministero della Giustizia

aggiunta a questi ultimi, in quanto connessi al rispettivo espletamento” si legge ora “I servizi di polizia stradale..... attribuiti.... in relazione ai compiti d’istituto, sono esercitati in aggiunta a questi ultimi, in quanto connessi al rispettivo concorrente espletamento”;

h) Necessità di prevedere che i servizi in argomento possano essere svolti anche su richiesta del Ministero per l’Interno, come previsto dall’art. 11 c.d.s, co. 3.

La previsione, come evidenziato dalla stessa istanza, promana direttamente dal Codice della Strada. Prevede testualmente infatti l’art. 11 c.d.s. co.3 : “Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.

Il rilievo si presenta effettivamente pregnante poiché offre l’occasione non solo per ribadire quella che è già una previsione normativa, ma anche di coglierne la rilevanza, di più’ ampia portata.

E’ evidente infatti che attività di polizia stradale svolte su richiesta del Ministero dell’Interno, oppure, su richiesta del Prefetto, ai sensi dell’art. 16 l. 121/81, per ragioni di ordine, sicurezza e soccorso pubblico, costituiscono esse stesse compiti d’istituto e quindi non necessitano del concorrente espletamento di ulteriori compiti quale presupposto dell’espletamento del servizio in argomento.

Appare pertanto opportuno che anche a tale momento vada fatto riferimento, inserendolo fra i contenuti della formazione (in tal senso viene modificato l’art. 5, tramite l’inserimento dell’ulteriore lett. g).

i) Determinazione dei compiti dei referenti del Contenzioso, in relazione ai quali si chiede di essere edotti circa le modalità operative di tale ufficio, con particolare riferimento al coinvolgimento dell’appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria che ha materialmente elevato la contravvenzione.

Sul punto, trattandosi di modalità che non possono essere codificate, dipendendo dalle scelte processuali del momento, non si ritiene possano darsi indicazioni in un atto di carattere paranormativo. Trattasi di materia elettivamente governabile tramite eventuale successiva circolare, superata la fase transitoria.

l) Esigenza di chiarire se le somme rimosse verranno accreditate in un conto corrente intestato al solo istituto, oppure su di un conto generale, riferito al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed al Ministero della Giustizia.

Si ribadisce che si tratterà di un conto corrente unico, facente capo a questa Amministrazione centrale (art. 4 lett. b).

m) Richiesta di chiarimenti circa le esigenze connesse alla formazione dei formatori e circa il significato di formazione con moduli a distanza.

Trattasi di momenti la cui disciplina non può farsi risalire al P.C.D. in argomento.

Appare evidente che, in una prima fase i formatori verranno principalmente attinti da operatori della Polizia Stradale presso la Polizia di Stato. Quanto alla formazione con moduli a distanza si fa riferimento a tipologie di formazione elettronica, via Web, già



Ministero della Giustizia

in corso di sperimentazione presso questo Dipartimento, formazione il cui settore elettivo è proprio la formazione iniziale e diffusa su ampia platea.

n) esigenza di espletamento degli adempimenti presso altre forze di polizia, nel regime intermedio, fuori dall'orario di lavoro.

Si fa riferimento alla circostanza, segnalata da nota sindacale, che presso alcuni istituti, in relazione alle contravvenzioni elevate da esponenti della Polizia Penitenziaria, la direzione non autorizza il personale a portarsi presso le sezioni di Polizia Stradale della Polizia di Stato, nell'ambito dell'orario di lavoro, per curare gli adempimenti conseguenti al rilievo delle contravvenzioni.

Nessuna disposizione può essere emanata sul punto, dal momento che la collaborazione della Polizia stradale per la trattazione delle pratiche in argomento, successivamente al rilievo della contravvenzione, fa seguito ad accordi informali intercorsi fra gli esponenti di realtà territoriali, che i vertici nazionali della Polizia stradale della P.S. non hanno ritenuto di ufficializzare, pur compulsati in tal senso dallo scrivente in questa fase transitoria.

Ne consegue che, in questa fase - e cioè fino al 15.6.08- il rilievo diretto di contravvenzioni da parte della polizia penitenziaria avverrà nei soli casi in cui risulti indispensabile ed in presenza di eventuali accordi periferici con le sezioni di Polizia Stradale, il che non consente a questo Dipartimento di impartire disposizioni che di tali prassi presuppongono invece l'ufficializzazione a livello centrale.

o) istituzione dei servizi anche presso il Ministero, il Dap e presso i Prap.

La richiesta solleva un problema rilevante. Fermo restando infatti che anche il personale di Polizia penitenziaria in servizio presso dette sedi è, ipso iure, abilitato al rilievo delle contravvenzioni stradali, andrebbero organizzati i servizi di polizia stradale in tali sedi, o alternativamente individuati i Nuclei traduzioni competenti alla gestione delle contravvenzioni. Optando per tale ultima ipotesi si è proceduto ad integrare l'art. 3, lett. a) ed e) esplicitando il potere dei Provveditorati di emanare indicazioni di dettaglio in merito ai servizi di polizia stradale; i Provveditorati pertanto indicheranno i nuclei traduzioni competenti per la gestione delle contravvenzioni rilevate dagli appartenenti alle sedi in argomento.

o) esigenza di destinare i proventi delle somme riscosse a titolo di contravvenzione anche alla polizia penitenziaria.

Già prevista nella relazione di accompagnamento della bozza, viene ora concretamente perseguita tramite richiesta, rivolta all'ufficio legislativo di questo Ministero, di predisporre una bozza di riforma legislativa, riferita agli artt. 208 co.2 lett. a del codice della strada e 393 co. 3 del regolamento di esecuzione.

D'ufficio si è ritenuto di operare ulteriori integrazioni della bozza di P.C.D.; la prima riguarda la previsione della collaborazione dei Servizi di Polizia Stradale con l'ufficio della Direzione Centrale per gli studi sul traffico, ai sensi dell'art. 11 co. 2



Ministero della Giustizia

(ora prevista dall'art. 4 lett. d). La seconda è costituita dalla previsione del ricorso a procedure di selezione dell'ente di gestione delle contravvenzioni; in tal senso si è integrato l'art. 4 lett. a) della bozza.

Si è anche, fra gli indirizzi della formazione di cui all'art. 5, affiancata alla tutela della sicurezza delle strutture penitenziarie, anche quella della riservatezza delle stesse; si è inoltre prevista anche la tutela della continuità della circolazione, tenendo conto in entrambi i casi dell'esigenza di ampliare i margini di intervento di polizia stradale in diretta prossimità delle strutture dell'Amministrazione.

Ulteriore modifica effettuata d'ufficio ha avuto ad oggetto gli artt. 1 e 5 della bozza, tramite la sostituzione del requisito di "compatibilità" del servizio con i compiti d'istituto, con quello di "coerenza" con gli stessi, rischiando il primo, in un'ottica certo erronea, ma astrattamente possibile, di apparire quale condizione di validità della contravvenzione, eventualmente determinante il vizio di eccesso di potere dell'atto che non ne presentasse i chiari estremi.

Si è provveduto infine a regolamentare la materia della navigazione in separato articolo (art. 6) attraverso rinvio alla restante regolamentazione, in quanto compatibile, ed a successivi provvedimenti di dettaglio, precisando altresì che l'accertamento e la contestazione di violazioni in materia è essenzialmente riferito alla contravvenzione di cui all'art. 1174 cod. nav. co. 2 e chiarendo altresì che fonte normativa del potere della polizia penitenziaria è costituita dall'art. 13 co. 4 l. 689/81, per cui "All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria". Tale è il caso dell'art. 1174 cod. nav., che sanziona l'inosservanza di provvedimenti dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila e lire seicentomila.

Si allegano:

- 1) Bozza di P.C. D. rettificata nei termini di cui sopra;
- 2) Nota predisposta per la trasmissione all'Ufficio Legislativo.
- 3) Modulistica per il servizio di polizia stradale.

Roma, 29.11.07

Il Vice Capo Dipartimento
Armando D'Alterio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

II CAPO DIPARTIMENTO

Al sig. Capo di Gabinetto,
 Al sig. Capo dell'Ufficio Legislativo
 (c.a. del Presidente Gianfranco Manzo)

Com'è noto, la lettera F bis dell'art. 12 del codice della strada, introdotta con D.L. 27.6.03 n. 151, ha previsto che l'espletamento dei servizi di polizia stradale spetti, oltre che ai Corpi ed agli Uffici ad essi tradizionalmente addetti (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale) al Corpo di Polizia Penitenziaria ed al Corpo Forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Fino ad ora la previsione ha trovato attuazione attraverso il ricorso, da parte degli operatori della Polizia, a modalità empiriche e non disciplinate uniformemente (utilizzo di modulistica della Polizia stradale, collaborazione di quest'ultima nelle fasi successive al rilievo della contravvenzione, di fatto ad essa delegate).

Quest'Amministrazione, pur nella consapevolezza del carattere sussidiario e residuale di tale servizio - riconosciuto solo in relazione ai compiti d'istituto - ha pertanto ritenuto di conferire allo stesso una precisa disciplina, volta a rimarcare i limiti, disciplinandone uniformemente modalità ed organizzazione, e soprattutto l'esercizio in doverosa autonomia organizzativa rispetto ad altri Corpi di Polizia.

Ne è conseguita l'emanazione dell'atto allegato, P.C.D. con il quale si è prevista una disciplina dichiaratamente transitoria, in quanto le esigenze connesse al nuovo servizio, sia in termini di modalità di espletamento, sia in funzione degli aspetti organizzativi, presentano contorni ancora da definire sulla base delle concrete esperienze.

E' invece del tutto definita l'esigenza, che si pone sul diverso piano, di rango legislativo, di eliminazione della disparità di trattamento conseguente al difetto di coordinamento fra la modifica del codice della strada, di cui trattasi, e le previsioni riguardanti la destinazione istituzionale dei proventi delle contravvenzioni.

Infatti l'art. 208 c.d.s. prevede ancora che parte dei proventi delle contravvenzioni elevate siano da destinare alle esigenze assistenziali e previdenziali dei Corpi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.



Ministero della Giustizia

In assenza di qualsiasi giustificazione della disparità di trattamento, l'omissione dell'inserimento della Polizia Penitenziaria fra i Corpi in argomento appare come una svista del legislatore, che non ha tenuto conto delle conseguenze della già illustrata modifica dell'art. 12.

Nell'ipotizzare l'eventuale esistenza di una valida ratio discriminatrice rispetto alla Polizia Penitenziaria, si è valutato se la diversa disciplina potesse ricollegarsi al minore apporto alla formazione del fondo contravvenzioni da parte di forze di polizia, alle quali l'attività di polizia stradale è attribuita in via sussidiaria rispetto ai compiti d'istituto. Tale ratio è tuttavia da escludersi decisamente, dal momento che l'art. 393 co, 3 delle disposizioni di attuazione del codice della strada espressamente prevede che gli importi da conferirsi a finalità previdenziali delle forze di polizia, con determinazione del Ministero dell'Interno, siano proporzionali all'importo delle rispettive contravvenzioni.

Si chiede pertanto di valutare- sottolineandosene la particolare importanza non solo in termini di coerenza normativa, ma anche per le ricadute sul prestigio, sulla visibilità del Corpo e sui rispettivi bisogni previdenziali- l'esigenza della seguente proposta di riforma legislativa:

“Nell'art. 208, co. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) le parole “e della Guardia di Finanza” sono sostituite dalle seguenti “della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria” ovvero, non sussistendo motivi per mantenere alcuna residua discriminazione “della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato” posto che tale riforma risulti da quest'ultimo condivisa.

“Nell'art. 393 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) le parole “e della Guardia di Finanza” sono sostituite dalle seguenti “della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria” ovvero, “della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato” posto che tale riforma risulti da quest'ultimo condivisa.

La riforma incontrerebbe peraltro il pieno ed incondizionato consenso degli operatori della Polizia Penitenziaria, che da tempo ne sollecitano l'adozione, in quanto chiamati allo svolgimento di sempre più complesse ed articolate attività, incompatibili con uno statuto improntato a disparità palesemente ed ingiustificatamente discriminatorie rispetto ad altri Corpi di Polizia.

Si allega il P.C.D. sopra citato.

Roma,

Il Capo Dipartimento
Ettore Ferrara